



CIRCOLARE TECNICA 3/99

Milano, 15 giugno 1999

OGGETTO: Circolare ABI sulle partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
COMIT FACTORING
CREDEMFACTOR
CREDIT FACTORING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIN-ECO FACTORING
FIVEFACTOR
GALLO & C.
GE CAPITAL FINANCE
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA
MEDIOFACTORING
MERCHANT LEASING & FACTORING
PADANA FACTORING
POOL FACTOR
PRESTO LEASING
RIESFACTORING
SAN PAOLO IMI
SAVAGEST
SERFACTORING
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. REMUZZI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. QUINTILIANI
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE
SIG. MENEGOTTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LACCHINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. BADOGLIO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SSA BOGINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
RAG. RIVA
DIREZIONE GENERALE
DOTT. STACCIONE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SACCHI
DIREZIONE GENERALE
RAG. PAVESI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. FOLZINI
SIG. RONCORONI
DOTT. BONETTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano
Telefono: 02.76020127 - Telefax 02.76020159
E-MAIL: posta@assifact.it

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale 97067880159
Partita I.V.A. 10316950152

LEGISLAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (pos. 1213)

Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari

Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

Con il decreto del Ministro del Tesoro n. 517 del 30 dicembre 1998 – che si allega alla presente circolare – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1999, sono stati individuati i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 (da ora, «intermediari finanziari»), nonché la soglia rilevante di partecipazione per l'applicabilità degli stessi, in attuazione dell'art. 108, commi 1 e 2, del Testo unico bancario (da ora, t.u.b.).

1. La disciplina previgente

La materia attinente i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari, in precedenza era disciplinata dal d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, attuativo della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia (cfr. la circolare ABI serie Informazioni, n. 58 del 20 dicembre 1985): quest'ultima disciplina, pur riferendosi alla partecipazione al capitale di un ente creditizio, risultava applicabile anche alla materia della partecipazione al capitale degli intermediari finanziari, in forza di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, norma che il t.u.b. ha abrogato, ma che – ai sensi dell'art. 161, comma 2, t.u.b. – continuava ad essere applicata fino alla entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie (nella fattispecie dal Ministro del Tesoro, al quale il comma 1 dell'art. 108, comma 1, t.u.b. ha rimesso la determinazione, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari).

2. Il regolamento ministeriale

2.1. L'individuazione, avvenuta ad opera dell'art. 7 del d.P.R. n. 350/1985, di un elenco tassativo di fattispecie delittuose relative ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche, aveva creato qualche problema applicativo, in relazione ad alcune ipotesi di reato che potevano risultare più o meno incluse nel novero di quelle previste ai fini della onorabilità.

Come è stato opportunamente ricordato, «l'ordinamento bancario contempla oggi poteri di controllo sui partecipanti al capitale che consentono all'autorità di vigilanza di colmare eventuali carenze e lacune riconducibili alla tassatività dell'elenco dei requisiti previsti dall'art. 5 del d.P.R. 350/85»¹.

Il decreto n. 517 del Ministero del Tesoro (da ora, Regolamento) ha innovato la disciplina previgente almeno sotto due profili: quello della soglia partecipativa e quello delle fattispecie considerate ai fini della onorabilità.

Sotto il primo profilo, viene innalzata dal 2% al 5% la soglia rilevante di partecipazione ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dal Regolamento medesimo.

Per quanto riguarda il secondo dei cennati profili – attinente le fattispecie – il Regolamento contiene una elencazione delle ipotesi alle quali viene collegata la non onorabilità:

- a) sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della normativa antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione (detta previsione conferma quanto già contenuto nella previgente disciplina);
- b) condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, nonché di strumenti di pagamento (tale previsione sostituisce quella di cui alla lett. a) del numero 3) dell'art. 5 del d.P.R. n. 350/1985 che conteneva il riferimento solo ai reati previsti dalla legge bancaria del 1936);
- c) condanna, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati societari e fallimentari già previsti dalla previgente normativa (in questo caso, viene inserito un limite temporale – sei mesi – alla durata della reclusione, non presente nella precedente lett. b) del numero 3) dell'art. 5 del d.P.R. n. 350/1985);
- d) condanna – negli stessi termini suddetti – alla reclusione per non meno di un anno «per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria»: le previsioni sono le stesse di cui alla lett. c) del numero 3) del citato art. 5 – ad eccezione dei reati valutari – ma va sottolineato che esse non figuravano nella precedente disciplina sui requisiti dei partecipanti al capitale, poiché l'art. 7 del d.P.R. n. 350/1985, nel dettare per l'appunto le regole di onorabilità riferite a questi ultimi, non richiama l'applicazione delle sopra menzionate ipotesi – applicazione

¹ FRENÌ, *Requisiti di onorabilità dei partecipanti*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, 1996, I, p. 381 e ss.; cfr. anche la circolare ABI, serie Legale n. 23 del 27 luglio 1998, in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

invece prevista per gli esponenti aziendali dall'art. 5 dello stesso decreto – anche ai suddetti partecipanti;

- e) condanna – con sentenza irrevocabile e fatta salva la riabilitazione – alla reclusione per non meno di due anni «per qualunque delitto non colposo» (anche tale ipotesi era già prevista per gli esponenti aziendali, ma non per i partecipanti al capitale);
- f) condanna ad una delle pene di cui alle precedenti lettere da b) ad e) «con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato»; non rilevano le pene di cui alle lettere b) e c) se inferiori ad un anno (la inclusione dell'ipotesi del c.d. «patteggiamento» di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. rappresenta una novità rispetto alla previgente disciplina).

Si può rilevare, quindi, come la casistica dei reati-presupposto della non onorabilità risulti ampliata, così come risulta ampliata la categoria dei destinatari delle regole sopra enunciate.

Infatti, l'art. 1, comma 2, del Regolamento in esame stabilisce che le disposizioni sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari vadano applicate anche a «chiunque, indipendentemente dalla entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 23 del testo unico».

Viene poi precisato – art. 1, comma 3 – che se il partecipante al capitale di intermediari finanziari sia una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore; se si ha riguardo a fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri – art. 1, comma 4 – la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina in esame deve essere effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

2.2. La conseguenza che il Regolamento in commento prevede per il mancato possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale di intermediari finanziari è, per questi, la impossibilità di esercitare il diritto di voto inerente alle quote o azioni eccedenti il limite del 5% ovvero, per l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1 – controllo dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 23 del t.u.b. – la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione della assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità (art. 1, comma 5, Regolamento).

In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere eserci-

tato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (cfr. art. 108, comma 3, t.u.b.).

Il Regolamento in commento contiene, altresì una norma transitoria (l'art. 2), la quale stabilisce – per quei soggetti che partecipano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del decreto medesimo – che la mancanza dei requisiti di onorabilità, previsti dallo stesso Regolamento ma non dalla disciplina previgente, «non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta».

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DECRETO 30 dicembre 1998, n. 517.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico») emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 108, comma 1, del testo unico, in base al quale i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico medesimo (di seguito «intermediari finanziari») devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

Visto l'articolo 108, comma 2, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari

1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

p. Il Ministro: PINZA

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 353

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 108 del D.Lgs. n. 385/1993, v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il testo dell'art. 106 del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'U.I.C.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
- c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.:

- a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
- b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'U.I.C.; l'U.I.C. dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'U.I.C. può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo dell'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi», e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recita: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art. 23 del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23. — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

99G0148